



COMUNE DI CHIGNOLO PO

C.C.	4	30/03/2021
IMU ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTE		

SEDUTA ORDINARIA - DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2021 addì 30 del mese di MARZO alle ore 21.00 in videoconferenza, di cui alle norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano intervenuti:

	Presenti		Presenti
Sindaco: 1 BOVERA CLAUDIO	SI		
Consiglieri:			
2 BASSANINI MAURO	SI	8 NECCHI ELENA	SI
3 BACCALINI GIACOMO	SI	9 BOSSI RENATO	SI
4 ZARDONI MAURIZIO	SI	10 MANNUCCI ANDREA	SI
5 VENZAGHI PIERLUIGI	SI	11 COMIZZOLI ORLANDO VIRGINIO	SI
6 GALLOTTA CRISTINA	SI	12 PIZZOCRI ANGELO BATTISTA	SI
7 FERRANDI GABRIELE	SI	13 TOMBA SEBASTIANO	SI
MARIO			

Totale Presenti: 13 Assenti:0

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SALVINA VENEZIA il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. BOVERA CLAUDIO , SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta e sottopone all'esame del Consiglio Comunale l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma **780**, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, le disposizioni che disciplinavano l'imposta municipale propria fino all'anno 2019.

RICHIAMATI interamente i commi da **739** a **783** dell'art. 1, Legge 27/12/2019, n. 160, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTI, in particolare, il comma **776** della norma sopra richiamata, in base al quale *“per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296”* ed il comma 782, in base al quale restano ferme le disposizioni dell'art. 1, comma 728, della Legge 27/12/2017, n. 205, nonché dall'art. 38 del Decreto-legge 26/10/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 e le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992 direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

TENUTO CONTO, altresì, che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma **777**, della L. n. 160/2019.

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per il Comune di Chignolo Po, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2020, che integra nella materia *de qua* la disciplina di legge.

DATO ATTO che l'art. 1, comma **744**, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, della Legge 27/12/2019, n. 160, relativi alle aliquote e detrazione del tributo:

- il comma **748**, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma **749**, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9

nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il comma stabilisce inoltre che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- il comma **750**, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma **751**, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma **752**, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma **753**, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo stato;
- il comma **754**, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

VISTO l'art. 1, comma **755**, della Legge 27/12/2019, n. 160, in base al quale, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. **758**, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. **759**, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 756, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale prevede che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n.1/DF del 18 febbraio 2020 *“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019 dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*.

EVIDENZIATO, che alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”*;

RITENUTO per quanto sopra di poter diversificare nell'anno 2021 le aliquote del tributo, nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, nei limiti delle previsioni di legge e del rispetto dei principi citati dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3/DF del 18/05/2012.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (GU Serie generale n. 13 del 18.01.2021) che determina un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

DATO ATTO che con successivo Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (ART. 30 comma 4) il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

RITENUTO, per quanto sopra, di **CONFERMARE per l'anno 2021**, le aliquote IMU già stabilite per l'anno 2020 come di seguito indicato:

Fattispecie imponibili	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741 della Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esente
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 748-749 della Legge 160/2019	6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, <u>con</u>	4 per mille, con riduzione del 50 per

registrazione del contratto all'Agenzia delle entrate e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	4 per mille
Aliquota per le aree fabbricabili	10,6 per mille
Aliquota per immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili <u>NON</u> siano locati.	Esente
Aliquota per i terreni agricoli, <u>non</u> posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti.	9 per mille
Aliquota per fabbricati rurali e strumentali all'attività agricola	Esente
Aliquota immobili locati a canone concordato	7,95 per mille (10,6 – 25%)
Aliquota per i fabbricati "D"	10,6 per mille (di cui <u>7,6 da versare allo Stato e 3,0 al Comune</u>)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,6 per mille

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 767, della Legge 27/12/2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, salvi differimenti disposti per legge.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

VISTO il regolamento comunale in materia di entrate.

VISTO lo Statuto Comunale.

Relaziona in merito al punto il Sindaco;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 13

Astenuti: //

Votanti: 13

Favorevoli: 13 - Unanimità

Contrari: //

DELIBERA

- 1) **RITENUTO**, per quanto sopra, di **CONFERMARE per l'anno 2021** le aliquote IMU già stabilite per l'anno 2020 come di seguito indicato:

Fattispecie imponibili	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741 della Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esente
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 748-749 della Legge 160/2019	6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, <u>con registrazione del contratto</u> all'Agenzia delle entrate e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4 per mille , con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	4 per mille
Aliquota per le aree fabbricabili	10,6 per mille
Aliquota per immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili NON siano locati.	Esente
Aliquota per i terreni agricoli, <u>non</u> posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti.	9 per mille
Aliquota per fabbricati rurali e strumentali all'attività agricola	Esente

Aliquota immobili locati a canone concordato	7,95 per mille (10,6 – 25%)
Aliquota per i fabbricati “D”	10,6 per mille (di cui 7,6 da versare allo Stato e 3,0 al Comune)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,6 per mille

- 2) Di prendere atto che, alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione, il Ministero dell’Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui all’art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale;
- 3) Di tener conto che secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n.1/DF del 18 febbraio 2020 “atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019 dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 13

Astenuti: //

Votanti: 13

Favorevoli: 13 - Unanimità

Contrari: //

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Marina Erci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Marina Erci)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SINDACO
F.to Dott. BOVERA CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Lì, 14/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

E' copia conforme all'originale

Chignolo Po, 14/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione

- è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 immediatamente eseguibile
- è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Lì 14/04/2021

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE